



**Il Presidente Provinciale p.t.
Dott. Stefano Vignando**

pec: udine@pec.snami.org

Al Direttore Generale

ASUFC

asufc@certsanita.fvg.it

e per conoscenza:

Al Sig. Assessore alla Salute

Regione FVG

assessorosalute@certregione.fvg.it

Al Direttore Centrale Salute

Regione Aut. FVG

salute@certregione.fvg.it

Al Direttore Generale ARCS

arcs@certsanita.fvg.it

Al Sig. Presidente

OMCeO Udine

segreteria.ud@pec.omceo.it

Oggetto: Regolamento ex comma 10 dell'art. 8, Legge regionale 13/2025.

La Legge Regionale 13/2025 con il comma 5 dell'art. 8 *“introduce in via sperimentale, come misura innovativa e integrativa rispetto agli istituti già previsti dall'Accordo collettivo nazionale (ACN) ... la riduzione temporanea dei carichi assistenziali assegnati ai singoli medici, subordinatamente alla redistribuzione degli assistiti eccedenti, con mantenimento del rapporto convenzionale.”*.

Il successivo comma 6 prevede la possibilità per i MMG RUAP di richiedere la riduzione del massimale individuale in presenza di specifiche e ben precise condizioni (elencate) tra le quali lo *“stato di gravidanza”* e la *“presenza di figli minori ...”*, ciò ad integrazione di quanto disposto dal comma 5 dell'art. 38 ACN come confermato dall'ultimo paragrafo dell'art. 11 del vigente AIR.

Il comma 8 dispone che per i MMG *“l'Azienda sanitaria regionale autorizza l'autolimitazione fino al limite minimo di mille assistiti”* mentre il successivo comma 9 riguarda i PLS.

Infine, il **comma 10** prevede che *“Ciascuna Azienda sanitaria regionale, sentito il proprio comitato aziendale, adotta proprio regolamento che individua le modalità applicative di quanto previsto ai commi 8 e 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”*: i 90 giorni sono trascorsi da un bel po' di tempo ma il Comitato aziendale non è stato né informato, con trasmissione di una bozza/proposta, né tanto meno “sentito”: si chiede pertanto di provvedere al più presto.



C.F. 94126680308

Il Presidente Provinciale p.t.

Dott. Stefano Vignando

pec: udine@pec.snami.org

E' sorprendente e paradossale che da un lato si cerchi mediante norme e accordi, e in ogni modo, di rendere la Professione di MMG giustamente più attrattiva soprattutto per le sempre più numerose giovani donne medico anche fidelizzando chi già la esercita, e dall'altro si ometta di applicare quelle norme e quegli accordi, talora raggiunti faticosamente per resistenze che non albergano di certo nella parte sindacale, che provano a dare soluzioni.

Aggiungiamo anche che se da un lato, è aumentata la sensibilità del legislatore regionale, e dell'Assessore competente in particolare, rispetto ad alcuni aspetti della Professione, dall'altro la burocrazia settoriale nelle Aziende sanitarie e più in generale nelle Amministrazioni che in Regione si occupano di sanità territoriale, ritenuta forse residuale quasi fosse una cenerentola, parrebbero rimaste ferme a decenni fa quando imperava la plethora medica e talora il ricatto occupazionale. Come spiegare altrimenti i tanti problemi e le tante criticità tuttora insolute, pur essendo risolvibili applicando norme e accordi: i Comitati - soprattutto quello regionale - che si riuniscono assai di rado con frequenti posticipi delle convocazioni; le interpretazioni unilaterali di accordi come l'AIR ad oggi inapplicato rispetto ai vari istituti qualificanti; le mancate risposte alle nostre istanze motivate che paiono configurarsi quale vera e propria resistenza alla trasparenza; gli inadempimenti che parrebbero sfociare in vero e proprio sabotaggio degli accordi vigenti e perfino delle norme come il DM. 77; il mancato confronto sulle CdC, e via dicendo ...

Tornando all'oggetto della presente, anche il vigente ACN prevede specifiche agevolazioni in caso di gravidanza, come ad es. al comma 7 dell'art. 44, ma le previste "*modalità di reperibilità domiciliare*", pur declinate in AIR e nonostante le nostre reiterate richieste, **non sono ancora state applicate.**

Nel rimanere in attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Gonars, 15 maggio 2026

Dott. Stefano Vignando

Regolamento ex comma 10 dell'art. 8, Legge regionale 13/2025

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A udine@pec.snami.org <udine@pec.snami.org>

Data venerdì 15 maggio 2026 - 09:33

Ricevuta di accettazione

Il giorno 15/05/2026 alle ore 09:33:38 (+0200) il messaggio "Regolamento ex comma 10 dell'art. 8, Legge regionale 13/2025" proveniente da "udine@pec.snami.org" ed indirizzato a:

- assessoresalute@certregione.fvg.it ("posta certificata")
- salute@certregione.fvg.it ("posta certificata")
- arcs@certsanita.fvg.it ("posta certificata")
- asufc@certsanita.fvg.it ("posta certificata")
- segreteria.ud@pec.omceo.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: jpec1312.20260515093338.54839.201.1.1@pec.aruba.it

Acceptance pec notification

On 15/05/2026 at 09:33:38 (+0200) the message "Regolamento ex comma 10 dell'art. 8, Legge regionale 13/2025" from "udine@pec.snami.org" and addressed to:

- assessoresalute@certregione.fvg.it ("certified mail")
- salute@certregione.fvg.it ("certified mail")
- arcs@certsanita.fvg.it ("certified mail")
- asufc@certsanita.fvg.it ("certified mail")
- segreteria.ud@pec.omceo.it ("certified mail")

has been accepted by the system and forwarded.

Message identifier: jpec1312.20260515093338.54839.201.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml

smime.p7s